

[Pagina Iniziale](#) > ... > [Ricorso Alle Vie Legali](#) > [Atlante Giudiziario Europeo In Materia Civile](#) > [Assunzione Delle Prove \(rifusione\)](#) > [Assunzione Delle Prove](#) > [Portugal](#)

Assunzione delle prove

Portogallo



Portogallo

NB! Il regolamento (CE) n. [1206/2001](#) del Consiglio è stato sostituito dal regolamento (UE) [2020/1783](#) del Parlamento europeo e del Consiglio a decorrere dal 1^o luglio 2022.

Le notificazioni effettuate a norma del nuovo regolamento sono disponibili [qui](#)!

Articolo 2 – Autorità giudiziaria richiesta

Per visualizzare tutte le autorità competenti per questo articolo, cliccare sul link seguente.
[Elenco delle autorità competenti](#)

Articolo 3 – Organo centrale

Direção-Geral da Administração da Justiça

Av. D. João II, 1.08.01 D/E – Pisos 0, 9 a 14

PT - 1990-097 LISBOA

Tel.: (+351) 217 906 500 – (+351) 217 906 200/1

Fax: (+351) 211 545 116 – (+351) 211 545 100

Indirizzo di posta elettronica: correio@dgaj.mj.pt

Sito web: <https://dgaj.justica.gov.pt/>

Articolo 5 – Lingue accettate per la compilazione dei formulari

Le lingue da utilizzare per compilare i moduli normalizzati sono il portoghese o lo spagnolo.

Articolo 6 – Mezzi accettati per la trasmissione delle richieste e delle altre comunicazioni

Domande e altre comunicazioni possono essere trasmesse:

- per posta;
- per fax; e
- per via telematica.

In casi urgenti, si possono utilizzare:

- il telegramma;

- il telefono (seguito dall'invio di un documento scritto); o
- altro mezzo analogo di comunicazione.

Articolo 17 – Organo centrale o autorità competente/i per le decisioni relative alle richieste di assunzione diretta delle prove

L'Entidade Central è l'organismo responsabile della valutazione delle domande per ottenere direttamente le prove:

Direcção Geral da Administração da Justiça

Av. D. João II, 1.08.01 D/E, Torre H

1990-097 LISBOA

Portogallo:

Tel.: (351) 21 790 62 00

Fax: (351) 211545100/60

Indirizzo di posta elettronica: correio@dgaj.mj.pt

Sito web: <https://dgaj.justica.gov.pt/>

Articolo 21 – Accordi o intese di cui sono parti gli Stati membri e che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 21, paragrafo 2

A norma dell'articolo 21, terzo comma, si allega copia del [Decreto n.º 14/98, del 27 maggio](#), all'[Avviso 274/98](#) e all'[elenco n.º 73/2000](#), tutti facenti riferimento all'Accordo fra la Repubblica portoghese e il Regno di Spagna relativo alla cooperazione giudiziaria in materia penale e civile.

■ Ultimo aggiornamento: 03/02/2025

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.